

vista la legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 “Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” ed in particolare l’articolo 7 nel quale è stabilito che la Giunta regionale con propria deliberazione individua i limiti dell’ISE ai fini dell’assegnazione degli alloggi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2009, n. 2087 con la quale sono stati approvati i vigenti limiti dell’indicatore di reddito per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per la determinazione dei canoni di locazione, ai sensi della legge regionale 39/1995;

preso atto che i limiti vigenti approvati con la citata deliberazione sono i seguenti:

Composizione del nucleo familiare	Valore ISE
1 persona	7.000
2 persone	11.000
3 persone	15.000
4 persone	19.000
5 persone	23.000
6 persone o più	27.000

ricordato che la differenza progressiva di euro 4.000 tra i diversi scaglioni tiene in considerazione la maggior incidenza dei costi fissi nei nuclei familiari meno numerosi rispetto a quelli più numerosi;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2010, n. 655, con la quale sono state approvate le nuove condizioni per l’assegnazione degli alloggi di ERP in emergenza abitativa, stabilendo, tra le altre cose, che la situazione di emergenza abitativa dovuta a procedimenti di rilascio forzoso dell’abitazione è riconosciuta solo ai nuclei familiari con un valore ISE non superiore a quelli previsti dalla tabella sopra riportata;

vista la legge regionale 28 febbraio 2003 n. 5 “Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata” da ultimo modificata dalla legge regionale 2 marzo 2010, n 6 “Disposizioni in materia di provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati, di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, di interventi di edilizia abitativa convenzionata e di edilizia residenziale. Modificazioni di leggi regionali.”;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 27 agosto 2010, n. 2295, con la quale sono stati fissati i seguenti limiti dell’indicatore di reddito per l’assegnazione degli alloggi convenzionati ai sensi della l.r. 5/2003:

Composizione nucleo familiare	Valore ISE
1 persona	10.000
2 persone	15.000
3 persone	20.000
4 persone	25.000
5 persone o più	30.000

preso atto che gli alloggi oggetto degli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui alla l.r. 5/2003 godono di un contributo in conto capitale per remunerare il vincolo di locazione sul mercato privato a canoni convenzionati, più bassi di quelli di mercato, al fine di risolvere i

problemi abitativi dei nuclei familiari il cui reddito non consente di affrontare le spese di un canone di mercato, anche con il contributo erogato ai sensi della legge 431/1998;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2011, n. 344, con la quale la soglia base mensile della situazione economica per l'accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale è stata determinata, per l'anno 2011, in euro 461,00 (pari a € 5.532,00 annui);

preso atto che con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2011, n. 2260 è stato approvato, per l'anno 2011, il bando pubblico di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/1998, nel quale sono stati definiti i seguenti limiti di reddito:

	Valore IRSEE	Valore IRSE
Fascia A	Non superiore a 9.990,00	fino a 11.985,22
Fascia B	non superiore a 15.300,00	non superiore a 30.600,00

ricordato che il valore dell'ISE è calcolato al netto del canone di affitto pagato e che, considerando il canone di riferimento utilizzato ai fini della determinazione del contributo sugli affitti di cui alla deliberazione citata al punto precedente, si ottengono i seguenti valori di reddito complessivo:

Composizione del nucleo familiare	Valore ISE	Canone di affitto (riferimento usato per il bando del fondo di sostegno alla locazione) *	Reddito complessivo
1 persona	7.000	4.200	11.200
2 persone	11.000	5.400	16.164
3 persone	15.000	6.600	20.164
4 persone	19.000	7.800	24.164
5 persone	23.000	7.800	28.164
6 persone o più	27.000	7.800	32.164

* ai fini ISE si detrae dal valore complessivo il canone di affitto pagato fino ad euro 5.164,00;

considerato che nel corso degli ultimi due anni sono maturate le condizioni per rivedere in aumento i limiti di reddito in oggetto differenziando i requisiti di accesso per l'emergenza abitativa da quelli per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

tenuto conto che la variazione dell'Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), per il periodo ottobre 2009 – ottobre 2011, è stata pari a +5,0% per la media nazionale ed a + 7,3 per la città di Aosta;

ritenuto opportuno, in coerenza con gli obiettivi di equità e gradualità fino ad ora perseguiti dalla Giunta regionale nel settore della casa, procedere alle seguenti modifiche:

- differenziare l'indicatore di reddito per l'accesso agli alloggi ERP rispetto a quello previsto per l'emergenza abitativa creando un limite minimo intermedio tra quanto previsto come minimo per l'emergenza abitativa, € 7.000,00, e come minimo per l'accesso all'edilizia convenzionata, € 10.000,00;
- stabilire quale limite di reddito per l'accesso agli alloggi di ERP per i nuclei composti da una sola persona il nuovo limite minimo di € 8.500,00;
- aggiungere a tale limite l'importo costante di € 4.300,00, pari all'importo precedente di € 4.000,00 rivalutata del 7,3%, con arrotondamento alle centinaia, dando atto che di conseguenza i limiti di reddito per l'accesso agli alloggi di ERP risultano i seguenti:

Composizione nucleo familiare	Valore ISE
1 persona	8.500
2 persone	12.800
3 persone	17.100

4 persone	21.400
5 persone	25.700
6 persone o più	30.000

ritenuto, viceversa, opportuno confermare i limiti di reddito per la determinazione del canone di locazione, come approvati con la DGR 1579/2008, senza procedere al loro aggiornamento, nell'attesa della conclusione della redazione di un nuovo testo legislativo di modifica della legge regionale 39/1995;

dato atto che in data 28 dicembre 2011 la presente proposta di deliberazione, ai sensi dall'articolo 7 della l.r. 39/1995, è stata illustrata alla competente III° Commissione del Consiglio regionale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Capo del servizio edilizia residenziale dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco VIERIN;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di stabilire che, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 39/1995, la seguente tabella A definisce i limiti dell'indicatore ISE del nucleo familiare per l'accesso agli alloggi di ERP:

TABELLA A - LIMITE DI ISE PER L'ACCESSO ALL'E.R.P. – art. 7 l.r. 39/95

Composizione del nucleo familiare	Valore ISE
1 persona	8.500
2 persone	12.800
3 persone	17.100
4 persone	21.400
5 persone	25.700
6 persone o più	30.000

2. di confermare la tabella B, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1579 del 23 maggio 2008, che stabilisce il limite di riferimento del reddito annuo complessivo del nucleo familiare (art. 44 della l.r. 39/95), ai fini della collocazione nelle fasce di reddito (art. 48 della l.r. 39/95), per la determinazione dei canoni di locazione;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.